

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Biodiversità e Aree Naturali

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE		
Prot. N° <u>656</u>		
27 MAG. 2016		
Cat. <u>III</u>	Class. <u>I</u>	<u>II</u>

23 MAG. 2016

Data

Protocollo 14645...../A16.01.A

Classificazione 13.180.30 DEL 31/2016 A16000

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELL'APPENNINO PIEMONTESE
- NOTIFICA DOCUMENTI -

RACCOMANDATA A.R.

☒ Presidente	☐ Giunta	☒ Direttore
☐ Area Amministrativa	☒ Area Vigilanza	☒ Area Tecnica
c.a. <u>PANIZZA - GOLA</u>		

All'Ente di gestione
delle Aree protette
dell'Appennino piemontese
SEDE

Oggetto: DGR n. 20-3221 del 2 maggio 2016. Delega della gestione del Sito della Rete natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà". Convenzione.

In adempimento alle disposizioni della DGR 20-3221 del 02/05/2016 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese", si trasmette duplice copia in originale della convenzione tra l'Amministrazione regionale e codesto Ente ai fini della sottoscrizione. Uno degli originali sottoscritti e datati, deve essere restituito al Settore.

A decorrere dalla data di sottoscrizione codesto Ente è pertanto responsabile diretto della conservazione e della gestione del Sito, ferma restando la responsabilità "concorrente" della Regione e quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43 della l.r. 19/09, relativamente ai progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore.

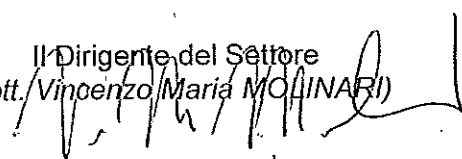
Si richiamano qui integralmente le disposizioni dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 per le procedure di valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti, ed in particolare l'obbligo di cui al comma 5 di invio di copia del giudizio di incidenza alla Regione (Settore scrivente).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, codesto Ente è delegato altresì all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per il SIC delegato, e all'espressione dei relativi pareri.

In allegato alla presente s'inviando copia della DGR in oggetto e due copie della relativa convenzione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)



referente:

Marina Cerra 011.432.4579

Susanna Pia 011.432.4383

biodiversita@regione.piemonte.it

**REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 125

Adunanza 2 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 2 del mese di maggio alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Augusto FERRARI~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: FERRARI

(Omissis)

D.G.R. n. 20 - 3221

OGGETTO:

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legna" all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.

A relazione dell' Assessore VALMAGGIA:

La Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" e recepita in Italia con D.P.R. 357/97 e s.m.i. e che reca quindi il regolamento di attuazione della citata Direttiva, contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Gli Stati membri classificano come Siti di Importanza Comunitaria i siti che contribuiscono a mantenere o a ripristinare gli habitat naturali di cui all'allegato I o le specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della diversità biologica europea.

In Italia l'individuazione dei Siti è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome: la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 127 SIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 e con D.G.R. n. 18 - 4843 del 31 ottobre 2012. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni UE 2015/2370, 2015/2369 e 2015/2374 del 26 novembre 2015.

La Regione Piemonte ha da più di 30 anni consolidato un Sistema di aree naturali protette che si fonda sull'istituzione di "enti strumentali" appositamente creati per gestire parchi e riserve naturali e conservare gli intrinseci valori di biodiversità dei territori tutelati.

Con legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) e s.m.i ha integrato tale Sistema (costituito da parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia) in una unica "Rete Ecologica Regionale", dando anche applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare, nei Siti individuati, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario.

Ai sensi del succitato DPR 357/97 e s.m.i è di competenza delle Regioni l'adozione di opportune misure di conservazione per creare le condizioni per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Zone di Speciali di Conservazione, individuando altresì i soggetti gestori dei siti stessi, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*".

Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. sono state predisposte le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, recependo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituendo, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari.

L'art. 41, comma 2 della l.r.19/2009 succitata, prevede che la Regione deleghi la gestione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione speciale) agli enti di gestione delle Aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree della Rete Natura 2000. Per le fattispecie territoriali non coincidenti, al comma 2 bis sono indicati prioritariamente gli Enti di gestione di Aree naturali protette quali soggetti delegabili alla gestione, sentiti gli Enti locali interessati.

Tale dettato normativo risulta coerente con le indicazioni dell'Unione Europea e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare circa l'idoneità dei soggetti delegati alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000, in considerazione dei particolari compiti che la trattazione degli stessi comporta, prima fra tutte la complessa e gravosa attività relativa alle procedure di Valutazione di Incidenza.

Ciò premesso, si rileva che il Sito di importanza Comunitaria IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", il cui territorio ricade nei Comuni di Cabella Ligure, Carrega Ligure e Mongiardino Ligure, in Provincia di Alessandria, risulta essere in prossimità delle aree gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, istituzionalmente preposto alla tutela naturalistica e, come tale, idoneo alla trattazione delle ampie problematiche caratterizzanti la biodiversità locale;

ritenuto inoltre che per un'efficace gestione dei siti sia opportuno che il soggetto gestore sia unico per ciascun Sito;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrega Ligure n. 15 del 09/10/2015, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla Regione Piemonte la propria positiva valutazione circa la delega all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese del SIC in oggetto, il cui territorio ricade per circa l'85% nel suddetto Comune;

vista la nota dell'Assessore Valmaggia del 21 marzo 2016, n. 9191/A1601A, agli Enti territoriali interessati, con la quale si comunica la volontà della Regione di delegare il SIC in oggetto all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;

preso atto che il citato Ente di gestione, con nota del Presidente n. 403 del 4 aprile 2016, ha manifestato la propria disponibilità a esercitare la delega oggetto del presente provvedimento deliberativo;

ricordato che con la D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, la D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011 e la D.G.R. n. 68-6271 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale dava inizio al processo di delega in gestione dei Siti della Rete Natura 2000;

ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009, di delegare la gestione del Sito di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;

individuati come attuali strumenti gestionali le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e come strumento conoscitivo del territorio lo studio propedeutico per il Piano di Gestione del SIC in oggetto, redatto con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

dato atto che per il Sito in oggetto, verranno redatti ed approvati prossimamente gli ulteriori strumenti gestionali - Misure di conservazione sito specifiche e Piano di Gestione - con il concorso del succitato Ente, nell'ambito delle attività in risposta alla Procedura d'infrazione 2015/2163 "Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento e che prevede, tra l'altro, al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'istituzione di un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione;

ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio competente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009;

visto l'art. 44 della l.r. 19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

visto l'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce al punto 1.3 che, qualora vi sia una relazione diretta tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e le specifiche competenze del soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 e qualora

specificamente delegato, il soggetto gestore debba essere consultato nella procedura di VAS quale soggetto con competenza ambientale;

visto inoltre il punto 1.8 dell'Allegato 1 alla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il quale stabilisce che ai fini dell'integrazione procedurale fra Valutazione di incidenza (VI) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la competenza allo svolgimento della Valutazione di incidenza dei piani può essere delegata dalla Regione ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per il SIC qui delegato, e all'espressione dei relativi pareri;

ritenuto inoltre opportuno che le succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio siano anche attribuite all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese per il SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", già delegato con D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010, dalla data di sottoscrizione della convenzione in allegato;

ritenuto inoltre di stabilire che per le istanze pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse i procedimenti rimangono in capo alla Regione fino alla loro conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- a) di delegare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la gestione del Sito di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;
- b) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'Ente gestore è da ritenersi delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativi al SIC "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà;
- e) di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti per il solo territorio del SIC "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" e del SIC/ZPS "Capanne di Marcarolo", nonché all'espressione dei relativi pareri;
- f) di stabilire che, per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla loro conclusione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 2 maggio 2016.

or/CP

90-3821 9.5.2016

[Handwritten signature]

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA GESTIONE DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 - IT1180011 "MASSICCIO DELL'ANTOLA, MONTE CARMO, MONTE LEGNA"

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali Vincenzo Maria Molinari, nato a Saluzzo (CN) il 4 febbraio 1965 domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e
l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, in persona del Presidente Dino Bianchi, nato a San Cristoforo (AL) il 24 luglio 1953, domiciliato ai fini del presente atto in Bosio (AL), Via Umberto I 32/A

PREMESSA

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r. 19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale si è stabilito:

a) di delegare la gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;

b) di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista all'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009;

[Circular stamp and handwritten signature]

c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative al Sito della Rete Natura "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", individuato con il codice IT1180011 (di seguito denominato Sito).

2. Il Sito oggetto della presente convenzione è identificato, localizzato e descritto nelle componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti, alla Commissione Europea ed allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

3. Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.

4. Il Sito oggetto della presente convenzione è delimitato cartograficamente nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 176942 del 26 novembre 2007 e negli eventuali successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in attuazione di richieste modificative della Commissione europea.

Art. 2

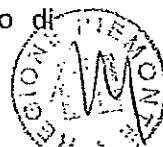
1. Gli obiettivi da perseguire nella gestione del Sito sono la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1 effettuando, anche in collaborazione con l'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione del Sito ed adottando gli interventi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dell'area protetta o le azioni indirette suscettibili di favorire la buona conservazione del Sito.

2. Gli aggiornamenti sulle informazioni naturalistiche dovranno essere fatti confluire nelle Banche Dati Naturalistiche regionali, e dovranno essere trasmesse alla Regione le informazioni utili agli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE.

3. La Regione si impegna a trasmettere la proposta di Piano di Gestione del Sito per l'attivazione della prevista procedura di adozione da parte del Soggetto gestore, ai fini della sua successiva approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 19/2009.

4. La Regione, con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009, definirà le Misure di Conservazione specifiche per il Sito, cui dovrà adeguarsi il piano di gestione adottato dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione e delle Misure di conservazione sito specifiche di cui ai commi 3 e 4, il Soggetto gestore è tenuto a garantire uno stato di



conservazione soddisfacente le specie e gli habitat che hanno motivato l'individuazione del sito, riportati nel formulario standard di cui all'art. 1 commi 2 e 3, in osservanza alle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è altresì delegato:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, con l'esclusione delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per il SIC qui delegato, e all'espressione dei relativi pareri. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle succitate funzioni in materia di Valutazione d'incidenza in ambito pianificatorio per il SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", già delegato con D.G.R. n. 36-13220 dell'8 febbraio 2010;
- all'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 lettera b) della l.r. 19/2009.

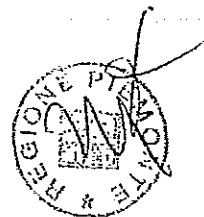
Art. 4

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.

Art. 5

1. Al fine di garantire il raccordo con le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali competenti sul territorio del Sito, l'Ente di gestione istituisce un organo consultivo quale sede di confronto su aspetti generali inerenti la sua gestione. Tale organo è presieduto dal Presidente dell'Ente gestore e composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e può essere convocato inoltre su richiesta di uno dei componenti. L'organo consultivo svolge una funzione propositiva con particolare riferimento alle fasi di adozione della proposta del Piano di gestione ed alla sua applicazione.



Art. 6
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 7
1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino,

Per la Regione Piemonte

*Il Dirigente responsabile del
Settore Biodiversità e Aree naturali*

Per l'Ente di gestione delle Aree protette
dell'Appennino piemontese

Il Presidente

